

Res publica Approfondimenti

Capitolo F, Lezione 6, par. 5, pag. 253

I giudici sono responsabili per gli errori commessi nell'esercizio della loro funzione?

La risposta la troviamo nella legge n. 117 del 1988 (come modificata nel 2015) dalla quale possiamo estrarre quanto segue.

Il giudice non è responsabile se la conclusione a cui è pervenuto agendo *in scienza e coscienza* è stata il frutto di una valutazione dei fatti o di una interpretazione dalla norma non condivisa nel grado successivo di giudizio.

Il giudice è invece responsabile, si desume dalla medesima legge, se:

- ha agito con dolo, cioè con la deliberata intenzione di danneggiare una delle parti nel processo;
- ha agito con *colpa grave*: questa, precisa l'**art. 2**, consiste nella violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea, nel macroscopico travisamento dei fatti e delle prove o nell'emissione di provvedimenti cautelari al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ha compiuto atti di *denegata giustizia*: una fattispecie che ricorre quando il giudice, senza giustificato motivo, omette o ritarda di compiere atti dovuti richiesti ufficialmente dalla parte;
- ha commesso un reato; per esempio il reato di concussione, che consiste nel percepire denaro o altro vantaggio in cambio di un provvedimento favorevole a una delle parti.

Il cittadino che ritenga di essere stato danneggiato ingiustamente dal comportamento illegale di un organo giudicante non dovrà chiedere direttamente a questi il risarcimento, ma dovrà chiederlo allo Stato che provvederà poi a rivalersi sul magistrato. Questi, qualunque somma sia stata pagata, risponderà per un importo massimo pari alla metà del suo stipendio annuale. La richiesta di risarcimento potrà comprendere tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale (disagio, sofferenza fisica e psichica, ecc.) subito dal cittadino anche se non è stato sottoposto (come si richiedeva in precedenza) a detenzione preventiva.